



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

Via Libertà, n. 47 - 27027 Gropello Cairoli (PV)
Tel. 0382 - 815.233 - 815.165 Fax 0382 - 815.031

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI LOCALI E STRUTTURE FISSE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE ALLE ASSOCIAZIONI

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, in attuazione della Legge 7.08.1990 n. 241 e ss. mm. e ii. (art. 12) e in riferimento agli artt. 34 e 35 dello Statuto Comunale, disciplina la concessione in locazione o in comodato d'uso gratuito dei locali e delle strutture fisse di proprietà comunale alle associazioni locali, in quanto soggetti giuridici, per lo svolgimento dell'attività associativa. Restano esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli impianti e gli immobili per i quali esiste specifica disciplina regolamentare.

Art. 2. SOGGETTI

1. Possono chiedere e ottenere l'uso dei locali e delle strutture di cui all'art. 1 le associazioni del volontariato, culturali, sportive, ricreative, la Pro-Loce.

2. La concessione in uso può essere rilasciata ai suddetti soggetti per motivi formativi, culturali o di preminente interesse pubblico come sede stabile per lo svolgimento dell'attività associativa e

l'uso dei beni deve essere compatibile con la natura e le caratteristiche strutturali degli stessi.

Art. 3. MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. I locali e le strutture di proprietà comunale sono concesse in locazione onerosa o in comodato d'uso gratuito.

2. Le suddette strutture possono essere concesse in comodato d'uso gratuito, alle Associazioni che non abbiano fini di lucro e non esercitino attività economiche, con atto deliberativo della Giunta comunale, per il perseguimento diretto dei loro fini istituzionali a condizione che vi sia corrispondenza fra il beneficio concesso e l'interesse della comunità. Il pubblico interesse assume rilevanza in relazione alla presenza di alcuno dei seguenti elementi:

- effettiva rappresentatività degli interessi generali o diffusi da parte dei richiedenti la concessione;
- l'organizzazione deve avere una consistenza tale da costituire punto di riferimento e di aggregazione sociale;
- rapporti con il Comune nell'esercizio di attività istituzionali, culturali e sociali.

Art. 4. RICHIESTA DEI LOCALI

1. I soggetti giuridici di cui all'art. 2, interessati a ottenere la concessione in comodato d'uso delle strutture dovranno presentare preventivamente domanda di concessione all'Ufficio Protocollo Comunale.

2. Alla domanda dovranno essere allegati gli atti attestanti la composizione e rappresentatività degli organi, lo statuto dell'Associazione e il rendiconto economico dell'ultimo anno di attività.

Art. 5. COMPETENZE E MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. La competenza agli adempimenti disciplinati con il presente regolamento sono attribuite al Segretario Comunale;
2. Il procedimento ha termine con la stipulazione di un contratto in forma di scrittura privata con riserva di registrazione in caso d'uso;

In relazione alla particolarità dell'uso dei locali nel contratto possono essere contenute prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dal presente regolamento.

Art. 6. PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE

1. Nel caso di più richieste relative ai medesimi locali, spetta al Sindaco o all'Assessore alla Cultura, avvalendosi dei pareri dei responsabili dei servizi interessati, valutare quale delle domande dovrà essere accolta tenendo conto della finalità per la quale l'immobile viene richiesto, privilegiando quella che maggiormente risponde agli interessi diffusi della comunità secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 3.
2. Se all'esame delle istanze più soggetti richiedenti risultano parimenti meritevoli, fa fede la data di presentazione della domanda al protocollo dell'Ente.

Art. 7. CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Il contratto d'uso gratuito deve prevedere: la durata, la definizione precisa degli spazi concessi e le eventuali limitazioni all'utilizzo degli spazi limitrofi/adiacenti, il divieto di subcomodato salvo autorizzazione espressa dell'Ente, la facoltà di ispezionare i locali da parte dell'Amministrazione comunale, la eventuale previsione a carico del firmatario delle spese della fornitura di acqua, energia elettrica, gas e servizi comunali, la

dichiarazione di assunzione di responsabilità con riguardo all'uso del bene e ai danni eventualmente causati e tutte le clausole giudicate necessarie.

2. Il Comune deve in ogni caso risultare indenne da responsabilità nei confronti di terzi.

3. Tra le parti dovrà essere stipulata una scrittura privata che preveda eventuali rimborsi di oneri per i costi di approvvigionamento elettrico, idrico etc., e per l'uso di attrezzature e beni propri del concessionario e il rispetto delle condizioni previste dal successivo art. 8. Le prestazioni di carattere manutentivo ove espressamente previste e concordate potranno essere assegnate al locatore/comodatario.

Art. 8. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati per fatti a lui imputabili nel periodo della concessione.

2. Il concessionario ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi:

- divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri soggetti;
- divieto assoluto di duplicare le chiavi;
- obbligo di custodire i locali e di riconsegnare gli stessi in buono stato di conservazione.

3. Il Comune non risponde per eventuali furti o ammanchi di beni di qualsiasi genere e valore anche temporaneamente depositati nell'edificio.

Art. 9. DURATA, RINNOVO, REVOCA E RISOLUZIONE DELL'ASSEGNAZIONE

1. La durata del contratto è stabilita da ogni singolo atto nel quale può essere previsto anche il rinnovo, di pari durata, qualora ne sussistano i presupposti.

2. Il contratto deve prevedere la revoca, anche immediatamente esecutiva, dell'assegnazione e la risoluzione del rapporto contrattuale prima della scadenza nei seguenti casi:

- cessazione della vita dell'Associazione;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e per motivate ragioni di interesse pubblico